

STATUTO

Della Società Ticinese di Economia Alpestre

I. COSTITUZIONE, NOME E SCOPO

Art. 1

E' costituita, in forma di associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del C.C.S., la Società ticinese di economia alpestre (STEA), sezione della Società svizzera di economia alpestre (SSEA), con domicilio presso il suo presidente.

Art. 2

La STEA ha per scopo di incoraggiare l'agricoltura di montagna in generale e l'economia alpestre in particolare, mediante:

- a) il miglioramento delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane e la difesa dei loro interessi;
- b) la conservazione del patrimonio alpestre, considerato quale elemento essenziale del patrimonio ecologico nazionale;
- c) la messa in valore ed il miglioramento dei pascoli alpestri;
- d) il miglioramento e lo smercio della produzione.

Art. 3

La STEA promuove:

1. Gli studi e le inchieste sulle condizioni generali di vita delle

popolazioni alpestri, l'applicazione di provvedimenti di ordine sociale, professionale ed economico atti a elevare il tenore di vita delle popolazioni di montagna;

2. La riattazione e la costruzione di fabbricati rurali corrispondenti alle esigenze della tecnica e della vita sociale moderna;
3. L'esame particolareggiato delle migliorie alpestri in progetto, considerando soprattutto la reale necessità a livello regionale in rapporto ad un carico ottimale, ai fini di uno sfruttamento intensivo ed economicamente redditizio;
4. Il miglioramento del pascolo, mediante pulizia e concimazione, la lotta contro le erbe nocive, lo sfruttamento razionale e la creazione di prati d'alpe;
5. La consulenza casearia, la divulgazione di nozioni tecnologiche ed igieniche per una mungitura scrupolosa, per il miglioramento della lavorazione del latte e dei suoi prodotti;
6. L'organizzazione di corsi per l'assegnazione di premi di incoraggiamento, nell'ambito di migliorie alpestri e della buona conduzione aziendale;
7. L'assegnazione di onorificenze agli alpigiani per la loro fedeltà all'alpe e per la qualità del loro lavoro;
8. L'organizzazione di giornate di studio e di corsi itineranti per la formazione e la divulgazione;
9. La pubblicazione di studi che interessano gli scopi della società;
10. La formazione e l'esercizio di una biblioteca, eventualmente di una collezione di oggetti che interessano l'economia alpestre.

II MEMBRI E QUOTE SOCIALI

Art. 4

Possono essere membri della STEA:

- a) persone private, imprese, istituti (Membri individuali);
- b) Comuni, Patriziati, società agricole regionali ed ogni altra associazione simile (Membri collettivi)

Art. 5

Il finanziamento dell'attività sociale avviene:

- a) mediante versamento di contributi volontari da parte di enti pubblici, organizzazioni agricole, persone giuridiche e privati;
- b) mediante le quote sociali annuali, stabilite come segue:

corporazioni di diritto pubblico	fr. 80.-
enti privati	fr. 80.-
associazioni	fr. 80.-
persone fisiche	fr. 20.-

Art. 6

La qualità di membro si estingue con il decesso, le dimissioni, la radiazione o l'espulsione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Comitato almeno sei mesi prima della fine dell'anno civile.

La radiazione avviene per decisione assembleare e previa comunicazione al socio, in caso di mora nel pagamento delle quote sociali per due anni consecutivi.

L'espulsione può avvenire, per motivi gravi, con decisione dell'assemblea, su proposta del comitato.

I soci dimissionari, radiati o espulsi perdono ogni e qualsiasi diritto al patrimonio sociale.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 7

Gli organi della società sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il comitato;
- c) la commissione di revisione;
- d) le commissioni speciali, costituite per decisione assembleare.

L'assemblea generale

Art. 8

L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo della società e ha luogo ordinariamente una volta all'anno, entro la fine di ottobre dell'anno successivo, in località scelta dal comitato. Straordinariamente l'assemblea dei soci può essere convocata:

- a) per decisione del comitato;
- b) su istanza di 1/5 dei soci o per richiesta di almeno 5 enti di diritto pubblico, che fanno parte dell'associazione.

L'assemblea è convocata, con avvisi personali e mediante pubblicazione sugli organi sociali, almeno 10 giorni prima della data della riunione. Gli enti di diritto pubblico, le associazioni e gli altri enti privati saranno rappresentati da un delegato.

Art. 9

L'assemblea generale esercita il suo potere su tutte le questioni sociali essenziali e si occupa in particolare dei seguenti oggetti:

1. ammissione ed esclusione dei soci
2. relazioni sull'attività sociale;
3. rapporto finanziario e di revisione dei conti;
4. nomina del comitato, della commissione di revisione e delle eventuali commissioni speciali;
5. esame delle proposte del comitato, delle commissioni e dei soci e deliberazioni sulle stesse;

Le proposte dei soci vanno presentate per iscritto e motivate al comitato, al più tardi entro il 15 settembre di ogni anno.

Art. 10

L'assemblea dei soci è valida qualunque sia il numero dei presenti. Essa decide a maggioranza di voti e le votazioni avvengono di regola per alzata di mano. Altre forme di votazione devono essere proposte ed approvate dall'assemblea. Non sono ammesse deliberazioni su oggetti non annunciati nell'ordine del giorno.

Il Comitato

Art. 11

Il comitato si compone di 9 membri ed è nominato ogni 3 anni dall'assemblea generale, che ne designa il presidente ed il vice-presidente. Il comitato nomina all'infuori dei membri un segretario-cassiere. Tutti i membri del comitato sono sempre rieleggibili.

Art. 12

Il comitato è competente a:

1. rappresentare la STEA, con la firma del presidente o del vice-presidente con il segretario;

2. tenere regolari rapporti con l'autorità cantonale, le associazioni agricole del Cantone, nonché con la SSEA;
3. contribuire alla divulgazione di studi sull'economia alpestre, tramite la stampa agricola cantonale ed il bollettino della SSEA "Die Blaue";
4. decidere l'organizzazione di corsi itineranti ed ogni altra manifestazione della società;
5. conferire a specialisti l'incarico per lo studio di problemi particolari;
6. fissare la retribuzione al segretario-cassiere, l'indennità di trasferta ai suoi membri ed ogni altra spesa per corsi e conferenze.

Art. 13

Il comitato si riunisce di regola 2 volte all'anno, su convocazione del presidente oppure su richiesta di almeno 3 membri.

Art. 14

Il segretario-cassiere si occupa degli affari correnti della società, tiene verbale delle riunioni ed è responsabile dell'aggiornamento dell'elenco dei soci.

La commissione di revisione dei conti

Art. 15

La commissione di revisione dei conti si compone di 3 membri, eletti dall'assemblea ogni 3 anni. Essa procede al controllo della gestione annuale e presenta il suo rapporto all'assemblea.

Commissioni speciali

Art. 16

Per lo studio di problemi nell'ambito dell'attività sociale, oppure per lo sviluppo di determinate attività in funzione degli scopi della società, l'assemblea può nominare commissioni speciali che, esaminati gli oggetti loro sottoposti, fanno rapporto e presentano le loro proposte al comitato.

Pubblicazioni sociali

Art. 17

Organi ufficiali della STEA sono il Bollettino mensile della SSEA e "L'agricoltore ticinese".

Biblioteca, collezioni, archivio

Art. 18

La STEA cura la formazione e l'esercizio di una biblioteca, di un archivio fotografico e di collezioni di oggetti che interessano la vita montana alpestre. La biblioteca, l'archivio e le collezioni sono ordinate e conservate dal segretario-cassiere.

DISPOSIZIONI FINALI

Variazioni statutarie e scioglimento della società

Art. 19

Ogni variazione ed aggiunta al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea. Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per decisione dell'assemblea all'uopo convocata, presa a maggioranza dei 2/3. Lo scioglimento può essere dichiarato

solo in presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti. Se il quorum non è raggiunto, si procede alla convocazione di una seconda assemblea, la quale decide qualunque sia il numero dei presenti. In caso di scioglimento l'assemblea decide, su proposta del comitato, la destinazione dell'eventuale patrimonio sociale.

Responsabilità dei soci

Art. 20

Per gli obblighi della STEA risponde unicamente il patrimonio sociale. Ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.

Art. 21

Il presente statuto, approvato e modificato parzialmente dall'assemblea generale dei soci in data 27 ottobre 1991 entra immediatamente in vigore ed abroga quello del 19 febbraio 1974. Per l'assemblea generale dei soci:

Il Presidente: Vindice Fogliani

La Segretaria: Patrizia Manzocchi